



COMUNE DI LAVAGNO

PROVINCIA DI VERONA

RAGIONERIA

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 340 DEL 30/09/2024

PERSONALE n. 29/2024

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 311/2004
- SIG. FOCHI FRANCESCO PERIODO 01.10.2024-31.12.2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VENTURINI MARTA

Proposta Determinazione n. 25 del 18/09/2024

PREMESSO che l'art. 1, comma 557 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede che "I Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

CONSIDERATO che attualmente risulta vacante un posto di Istruttore, a seguito dimissioni con decorrenza dal 01.08.2024 presso il Settore IV dell'Ente a seguito cessazione e che, in attesa di concludere le necessarie procedure di copertura del posto già avviate, si rende urgente supportare l'ufficio nelle onerose e complesse attività giornaliere dello stesso ed in particolar modo alla gestione delle pratiche amministrative attinenti il Settore, attraverso l'impiego di personale già formato e competente in materia;

DATO ATTO che il Comune di Lavagno ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti e può avvalersi pertanto dell'attività lavorativa di dipendenti di altro ente locale, di cui al sopra richiamato comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004;

CONSIDERATO che all'uopo è stata acquisita informale disponibilità da parte del sig. Fochi Francesco, Istruttore Amministrativo appartenente all'Area degli Istruttori EQ ex cat. C p.e.o. C3 del CCNL Funzioni locali del 16.11.2022, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso la Provincia di Verona;

DATO ATTO che il dipendente è in possesso di professionalità, esperienza e competenza in materie amministrative (ed in particolare, nell'ambito dell'edilizia pubblica e dei lavori pubblici) necessarie e fronteggiare le incombenze amministrative da svolgere presso il Settore IV dell'Ente "Edilizia pubblica e lavori pubblici – patrimonio – ecologia";

RITENUTO di utilizzare l'attività lavorativa del sig. Fochi Francesco sulla base di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale secondo la disciplina dell'art. 4 del CCNL 14.09.2000 in quanto applicabile, nell'ambito di un rapporto convenzionale con la Provincia di Verona, anche per garantire, secondo i canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità, che le prestazioni rese presso il Comune di Lavagno non interferiscano o rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;

DATO ATTO che, da un punto di vista del rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di cui al comma 557 della legge n. 311/2004 oltre l'orario d'obbligo del dipendente, deve avvenire nel rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 28 del decreto - legge n. 78/2010 come conv. in legge n. 122/2010 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che il Comune di Lavagno ai sensi del già menzionato art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 è in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale ai sensi dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e pertanto non si applica il limite del 50% della spesa media per lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009, fermo restando il limite massimo della medesima spesa;

VISTO il parere della Corte dei Conti - Sez. Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20 maggio 2016 secondo il quale "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni"

CONSIDERATO che il comma 557 *de quo* richiede per lo svolgimento dell'attività lavorativa di un dipendente a tempo pieno presso altri enti, la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione di provenienza;

DATO ATTO che

- che la carenza di un dipendente comunale, conseguente alla citata cessazione, non consente di assicurare tutti gli adempimenti di competenza del Settore IV, stante l'impossibilità di poter formare in tempi molto brevi personale di altre aree e l'elevato carico di lavoro dei restanti uffici comunali;
- che in attesa di concludere le procedure già avviate per la copertura del citato posto vacante, è necessario pertanto assicurare comunque la piena e totale continuità dell'azione amministrativa del Comune di Lavagno Settore IV "Edilizia pubblica e lavori pubblici – patrimonio – ecologia";

RICHIAMATI

- la previsione di cui all'art.1, comma 557, della legge n.311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'art. 53, commi 7 e 8, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (...) "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto".
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art.92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 13.688 del 03.09.2024, è stata richiesta alla Provincia di Verona l'autorizzazione affinché il dipendente sig. Fochi Francesco possa prestare servizio presso quest'Amministrazione per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per il periodo dal 09.09.2024 al 31.12.2024, eventualmente rinnovabile;

- che la Provincia di Verona ha fatto pervenire a mezzo pec acquisita al prot. n. 14.386 del 16.09.2024 la determinazione del Segretario Generale n. 2825 del 13.09.2024 per massimo 12 ore settimanali aggiuntive per il periodo dalla data del provvedimento del 13.09.2024 fino al 31.12.2024;
- che il predetto dipendente è in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di poter sostenere l'efficienza e il buon andamento della gestione amministrativa del Settore IV "Edilizia pubblica e lavori pubblici – patrimonio – ecologia"; fornendo un supporto essenziale per far fronte ad una esigenza di carattere temporaneo ed eccezionale;

PRECISATO che:

- l'incarico in esame, come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. ex multis, C.dei Conti Lombardia n.3 del 15/01/09), non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art.7, commi 6 e ss. del D.lgs.n.165/2001, come novellato dall'art.3, comma 76 della legge finanziaria n.244/07, e che pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del Consiglio Comunale;
- la fattispecie non costituisce una assunzione con contratto flessibile, ma un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e pertanto non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (Corte dei Conti Toscana, parere n. 6 del 31.1.2012; Corte dei Conti Sicilia, parere n. 4/2013) anche se, come già citato in precedenza questo Ente è in regola con i predetti limiti;
- l'utilizzo della citata formula organizzativa consente a questo Ente di assolvere e garantire una funzione fondamentale e nel contempo rispettare tutte le norme vigenti in materia di personale;

RITENUTO pertanto avvalersi della prestazione lavorativa del sig. Fochi Francesco per massimo 12 ore settimanali aggiuntive a far data dal 01.10.2024 fino al 31.12.2024 e di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per il pagamento delle competenze spettanti per l'esecuzione della prestazione lavorativa in argomento;

QUANTIFICATA la somma presunta da impegnare per il periodo 01.10.2024-31.12.2024 in complessivi €. 2.875,00 calcolata sul compenso orario per "AREA degli Istruttori" ex categoria C posizione economica C3, comprensivo di ogni onere;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 è stato eseguito il controllo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva della formazione dell'atto, dal sottoscritto responsabile di servizio;

RICHIAMATE:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 13/12/2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 13/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 201 del 13/12/2023 la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 che assegna ai responsabili d'area le risorse e le sue successive modifiche;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 24.09.2024 con la quale è stato modificato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2024-2026 ed il P.I.A.O. 2024-2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 13 del 31.01.2024 e la successiva modifica approvata con deliberazione di G.C. n. 128 del 24.09.2024

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **DI AVVALERSI**, a far data dal 01.10.2024 fino al 31.12.2024, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per n. 12 ore, dell'attività lavorativa del sig. Fochi Francesco, dipendente della Provincia di Verona, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento del Settore IV "Edilizia pubblica e lavori pubblici – patrimonio – ecologia" del Comune di Lavagno, fornendo un supporto essenziale per far fronte ad una esigenza di carattere temporaneo ed eccezionale;
1. **DI QUANTIFICARE** a tal fine la somma presunta da impegnare in complessivi arrotondati € 2.875,00 per il periodo 01.10.2024-31.12.2024, calcolata sul compenso orario per nuovo profilo professionale "Istruttore Amministrativo" appartenente all'Area degli Istruttori ex categoria C posizione economica C3, comprensivo di ogni onere;
1. **DI IMPEGNARE** la somma presuntiva di euro 2.875,00 per il periodo 01.10.2024-31.12.2024 relativa alle spese stimate secondo il seguente prospetto:

capitolo	descrizione	Importo
220.2	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE	2.050,00
230.1	ONERI PREV/ASSIST.SU RETRIB.AL PERSONALE	650,00
260.1	I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE (importo arrotondato)	175,00

2. **DI DARE ATTO** che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 42 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
 - la durata del rapporto di lavoro viene prevista a far data dal 01.10.2024 al 31.12.2024;
 - il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;
 - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000);
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000, è stato eseguito il controllo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva della formazione dell'atto e che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
7. **DI DARE ATTO** che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non hanno l'obbligo di astenersi non avendo, in relazione alla presente procedura, alcun conflitto di interessi, neppure potenziale.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. 25 del 18/09/2024;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Il Responsabile del Servizio

F.to: VENTURINI MARTA

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del
Comune di Lavagno

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di determinazione n. 25 del 18/09/2024;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: VENTURINI MARTA

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del
Comune di Lavagno

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta di determinazione n. 25 del 18/09/2024

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VENTURINI MARTA

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)